



Servizio studi
del Senato

Note su atti dell'Unione europea



NOTA N. 80

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/31/UE SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDILIZIA

TITOLO ATTO:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia		
NUMERO ATTO	COM(2016)765		
NUMERO PROCEDURA	2016/0381 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	30/11/2016		
DATA DI TRASMISSIONE	1/12/2016		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	27/01/2017		
ASSEGNATO IL	6/12/2016		
COMM.NE DI MERITO	10 ^a	Parere motivato entro	12/1/2017
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 13 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	5/01/2017
OGGETTO	Aggiornamento della direttiva 2010/31/UE al fine di accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici, mettendo in pratica il principio essenziale dell'Unione dell'energia "l'efficienza energetica al primo posto".		
BASE GIURIDICA	Articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le procedure necessarie per conseguire gli obiettivi dell'Ue in materia di energia, indicati nel paragrafo 1. Tra essi rientrano il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie rinnovabili.		
PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ	La Commissione europea afferma che la proposta è conforme al principio sussidiarietà in quanto le modifiche proposte manterranno la stessa flessibilità di cui dispongono oggi gli Stati membri per poter tener conto delle situazioni nazionali e delle condizioni locali (ad esempio il clima, i costi delle tecnologie rinnovabili). La Commissione specifica poi i vantaggi dell'approccio a livello unionale: creare un mercato interno che sostiene la competitività unionale sfruttando le sinergie con la politica per il clima; rispondere all'esigenza di aumentare l'efficacia degli investimenti pubblici e privati; venire incontro		

alle esigenze degli utenti multinazionali (ad esempio i proprietari di supermercati e alberghi) che hanno chiesto metodi di certificazione della prestazione energetica degli edifici più armonizzati e comparabili.

La Commissione europea afferma che la proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto le modifiche apportate non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

ANNOTAZIONI:

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale.

1) CONTESTO NORMATIVO

La proposta in esame, che è collegata alla proposta di direttiva in materia di efficienza energetica¹, fa parte del pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", varato dalla Commissione europea il 30 novembre scorso², a completamento delle iniziative legislative previste nell'ambito del progetto politico relativo all'"Unione dell'energia", lanciato nel febbraio 2015³. Il pacchetto, che contiene una Comunicazione⁴ e otto proposte legislative in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili, assetto del mercato dell'energia elettrica, sicurezza dell'approvvigionamento e norme di *governance* per l'Unione dell'energia, persegue tre obiettivi principali:

- **mettere l'efficienza energetica al primo posto;**
- **conseguire la leadership mondiale nel campo delle energie rinnovabili;**
- **garantire un trattamento equo ai consumatori.**

L'"**efficienza energetica al primo posto**" rappresenta quindi un principio essenziale per l'Unione dell'energia; la Commissione europea considera l'efficienza energetica come uno dei modi economicamente più efficaci per sostenere la transizione economica prevista dalla [Tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050](#)⁵, e creare crescita, posti di lavoro e opportunità di investimento.

In materia di efficienza energetica l'Unione europea persegue i seguenti obiettivi: un miglioramento del 20% da raggiungere entro il 2020 e del 27% entro il 2030. Quest'ultimo obiettivo, che è **indicativo**, sarà riesaminato nel 2020 con l'intento di innalzarlo al 30%, come stabilito dal [Quadro 2030 per l'energia e per il clima](#), adottato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2014. Il Parlamento europeo, nella [risoluzione "Verso un'Unione europea dell'energia"](#), adottata nel dicembre 2015 ha chiesto l'introduzione di un obiettivo vincolante del 40%.

¹ [COM\(2016\)761](#), sulla quale si veda la [Nota n.79](#).

² Si veda al riguardo il [Comunicato stampa](#) della Commissione europea.

³ L'Unione dell'energia, che rappresenta una delle 10 priorità della Commissione Junker, si basa cinque dimensioni strettamente collegate tra di loro: sicurezza energetica, solidarietà e fiducia; un mercato dell'energia completamente integrato; l'efficienza energetica come strumento di moderazione della domanda; la decarbonizzazione dell'economia; ricerca, innovazione e competitività.

⁴ Comunicazione "Energia pulita per tutti gli europei", [COM\(2016\)860](#).

⁵ La Tabella di marcia è stata adottata dalla Commissione europea nel 2011 e prevede il taglio delle emissioni di gas a effetto serra dell'80% rispetto al 1990 basato esclusivamente su riduzioni interne. Il percorso sarebbe diviso in tappe che prevedono una riduzione del 40% entro il 2030 e del 60% entro il 2040. Il documento mostra anche come i principali settori responsabili delle emissioni in Europa (generazione di energia, industria, trasporti, costruzioni) possano affrontare la transizione verso un'economia innovativa a basse emissioni di carbonio in maniera efficiente.

L'[Accordo di Parigi sul clima](#), siglato il 12 dicembre 2015 fissa un obiettivo a lungo termine volto a limitare l'aumento della temperatura ben al di sotto di **2°C** rispetto ai livelli preindustriali con l'intento di contenerlo **entro 1,5°C**. A tal fine l'Unione europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra almeno del **40% entro il 2030**⁶.

Si ricorda, inoltre, che nell'ambito degli obiettivi dell'[Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile](#), adottata nel settembre 2015 dalle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016, **l'obiettivo 7** prevede di **garantire** a tutti, entro il 2030, **l'accesso universale a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni**.

Tale obiettivo viene articolato negli specifici obiettivi di: aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale; raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica; rafforzare la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla tecnologia e alla ricerca di energia pulita, comprese le **energie rinnovabili**, all'**efficienza energetica** e alla tecnologia avanzata e alla più pulita tecnologia derivante dai combustibili fossili, e promuovere gli **investimenti nelle infrastrutture energetiche** e nelle tecnologie per l'energia pulita.

Inoltre, si persegue la finalità di espandere, **entro la medesima data del 2030**, l'infrastruttura e **aggiornare la tecnologia** per la fornitura di **servizi energetici moderni e sostenibili** per tutti i **paesi in via di sviluppo**, in particolare per i paesi meno sviluppati, i piccoli Stati insulari, e per i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, in accordo con i loro rispettivi programmi di sostegno.

2) SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

La proposta in esame mira a mettere in pratica il principio "efficienza energetica al primo posto" e ad accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici.

L'**edilizia** è un punto focale della politica energetica dell'UE, poiché quasi il **40%** del consumo energetico finale (e il 36% delle emissioni di gas serra) deriva da case, uffici, negozi e altri edifici. La Commissione europea rileva come attualmente circa il **75% degli edifici siano inefficienti** e la percentuale di ristrutturazione del parco immobiliare sia modestissima, dell'ordine di circa **0,4% e 1,2%** l'anno, in funzione dello Stato membro.

Come ricordato dalla Commissione in una [Comunicazione del 2014](#)⁷ gli edifici nuovi oggi consumano meno della metà rispetto agli edifici costruiti negli anni ottanta. Tuttavia, si rendono **necessari ulteriori interventi** dal momento che circa il 35% degli edifici europei ha più di 50 anni; il 64% degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente sono nel migliore dei casi dei modelli a bassa temperatura poco efficienti e il 44% delle finestre ancora adesso non ha i doppi vetri.

Il miglioramento della prestazione energetica degli edifici europei è un aspetto di fondamentale importanza non solo ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Ue in materia di efficienza energetica ma anche per il conseguimento degli obiettivi a lungo termine della strategia climatica⁸. Secondo i calcoli della Commissione, migliorando l'efficienza energetica degli edifici è possibile **ridurre il consumo di energia** dell'UE del **5-6%** e **tagliare le emissioni di CO₂** di quasi il **5%**.

La Commissione sottolinea l'enorme potenziale del settore dell'edilizia, che produce il **9% del PIL** europeo e rappresenta **18 milioni di posti di lavoro** diretti. Una maggiore efficienza del parco immobiliare permetterebbe inoltre a diverse famiglie di **abbandonare la povertà energetica**: su 23,3 milioni di famiglie che attualmente versano in questo stato, grazie alla proposta da 515.000 a 3,2 milioni di esse riuscirebbero a sottrarsi.

⁶ Tale obiettivo riprende gli elementi del Quadro 2030 per l'energia e per il clima.

⁷ "L'efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di clima ed energia" (COM(2014) 520).

⁸ Con particolare riferimento agli obiettivi fissati dalla Tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050.

La sfida principale, secondo la Commissione, è accelerare e finanziare gli investimenti iniziali per aumentare la percentuale di ristrutturazione del parco immobiliare ad oltre il **2%** l'anno.

La [direttiva 2010/31/UE](#) sulla prestazione energetica dell'edilizia è attualmente, insieme alla [direttiva 2012/27/UE](#) sull'efficienza energetica, il principale strumento legislativo a livello dell'UE per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici europei.

In estrema sintesi, la direttiva 2010/31/UE **impone agli Stati membri di fissare requisiti minimi di prestazione energetica per gli immobili**, rilasciare attestati di prestazione energetica degli edifici e garantire che, entro la fine del 2020, tutte le costruzioni nuove siano "a energia quasi zero". La direttiva ha introdotto un sistema di parametri di riferimento, il cui obiettivo è creare un incentivo a rendere più ambiziosi i requisiti di prestazioni energetiche fissati dai codici dell'edilizia nazionali o regionali, e garantire che tali requisiti siano riesaminati regolarmente. La direttiva ha comportato un ammodernamento significativo delle norme edilizie nazionali mediante l'introduzione del concetto di livelli ottimali in funzione dei costi. Grazie alla direttiva si è registrato un risparmio supplementare di energia finale di 48,9 Mtep⁹ rispetto ai valori di riferimento del 2007. La certificazione energetica degli edifici ha stimolato i consumatori ad acquistare o affittare immobili energeticamente più efficienti. Tuttavia, in molti Stati membri i regimi nazionali di certificazione e i sistemi di controllo sono ancora agli inizi.

Nel 2016 la direttiva 2010/31/UE è stata oggetto di un riesame da parte della Commissione europea che ne ha messo in evidenza l'efficacia, rilevando alcuni aspetti passibili di miglioramento.

La proposta in esame aggiorna la direttiva semplificando e snellendo alcuni obblighi obsoleti, integrando le strategie di ristrutturazione degli immobili a lungo termine, migliorando la connessione delle disposizioni esistenti al sostegno finanziario e ammodernandola alla luce dell'evoluzione tecnologica, soprattutto per quanto riguarda la diffusione dei sistemi "intelligenti"¹⁰.

La proposta si compone di 5 articoli e di un [allegato](#).

L'**articolo 1** reca le modifiche da apportare alla direttiva 2010/31/UE.

In primo luogo viene modificato l'[articolo 2](#), contenente le definizioni, al fine di estendere quella di "sistema tecnico per l'edilizia" alla produzione di energia elettrica in loco e alle infrastrutture in loco per l'elettromobilità.

Viene inserito l'[articolo 2-bis](#) recante la "**Strategia di ristrutturazione a lungo termine**", nel quale è confluito l'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE, che impone agli Stati membri strategie a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale. In base all'[articolo 2-bis](#) gli Stati membri dovranno stabilire una tabella di marcia per raggiungere l'obiettivo di decarbonizzazione degli edifici entro il 2050, prevedendo tappe intermedie precise fissate al 2030. La Strategia di ristrutturazione a lungo termine sarà presentata conformemente ai piani integrati per l'energia e il clima previsti dalla proposta di regolamento sulla *governance* dell'Unione dell'energia, facente parte del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei"¹¹. Per orientare le

⁹ Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio.

¹⁰ Si tratta di sistemi energetici che permettono una gestione più intelligente e globale dei consumi sfruttando le nuove tecnologie per le telecomunicazioni. Il loro utilizzo è previsto dal Terzo pacchetto energia; in particolare la [direttiva 2009/72/CE](#) relativa al mercato dell'energia elettrica, obbliga gli Stati membri ad assicurare la diffusione dei sistemi di misurazione (contatori) intelligenti che favoriscano la partecipazione attiva dei consumatori nel mercato della fornitura dell'energia elettrica. L'attuazione di questi sistemi potrà essere oggetto di una valutazione costi/benefici. Gli Stati membri **dovranno installare entro il 2020 l'80%** dei sistemi che abbiano ottenuto una valutazione positiva. Anche la [direttiva 2009/73/CE](#) relativa al mercato interno del gas naturale pone lo stesso obbligo per Stati membri, seppur senza una tempistica specifica. Per maggiori dettagli sui sistemi intelligenti di veda il [Dossier n.42](#) a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica e dall'Ufficio rapporti dell'Unione europea della Camera dei deputati, per la parte relativa alla "Sessione n. 3".

¹¹ [COM\(2016\)759](#). Al momento della redazione della presente scheda, la proposta era disponibile solo in lingua inglese.

decisioni di investimento, gli Stati membri potranno aggregare progetti per facilitare gli investimenti, ridurre i rischi delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato e usare fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a fallimenti di mercato.

L'articolo 6, riguardante gli edifici di nuova costruzione, viene snellito con la soppressione dell'obbligo, ritenuto obsoleto, di valutare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi di efficienza energetica. Gli edifici di nuova costruzione dovranno d'ora in poi rispondere all'obbligo generale di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica.

L'articolo 8, sugli impianti tecnici per l'edilizia, viene aggiornato per tenere conto della nuova definizione di "sistemi tecnici per l'edilizia". Vengono inserite nuove disposizioni che introducono requisiti relativi all'**elettromobilità**, in base alle quali negli **edifici non residenziali** (nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti) con più di dieci posti auto, almeno uno ogni dieci deve essere dotato di **punti di ricarica** ai sensi della [direttiva 2014/94/UE](#) sulle infrastrutture per i combustibili alternativi¹². Tale disposizione si applicherà a partire dal 2025. Gli Stati membri potranno scegliere se esentare da tale norma gli edifici di proprietà delle PMI o da queste occupati. Per gli **edifici residenziali** con più di dieci posti auto (nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti) è previsto un **sistema di pre-cablaggio** che consenta di installare **punti di ricarica per i veicoli elettrici** in ciascuno dei posti auto. Gli Stati membri potranno esentare da tale obbligo gli edifici pubblici già disciplinati dalla direttiva 2014/94/UE. L'articolo prevede poi che una volta installato, sostituito o migliorato un sistema tecnico per l'edilizia, la prestazione energetica globale venga valutata, documentata e trasmessa al proprietario dell'edificio ai fini del rilascio degli attestati di prestazione energetica. Gli Stati membri provvederanno affinché queste informazioni siano incluse nella banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica¹³. L'articolo 8 introduce inoltre un **indicatore di intelligenza** che rileva le caratteristiche di flessibilità, funzionalità e capacità risultanti dai dispositivi intelligenti e traduce la capacità dell'edificio di adeguare il funzionamento alle esigenze dell'occupante e della rete, migliorandone le prestazioni.

L'articolo 10, relativo agli incentivi finanziari, viene integrato al fine di includere l'uso degli attestati di certificazione energetica per calcolare il risparmio risultante dalle ristrutturazioni finanziate dallo Stato confrontando gli attestati prima e dopo la ristrutturazione. Gli attestati di prestazione energetica saranno conservati in una banca dati che consentirà di tracciare il consumo effettivo di energia per gli edifici pubblici con superficie superiore a 250 m².

Si ricorda che con il Pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" l'Unione europea ha varato **un'Iniziativa europea per l'edilizia**, composta dall'iniziativa "**Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti**", basata sul Fondo europeo per gli investimenti strategici e sui fondi strutturali europei, con la quale mira a mobilitare e a sbloccare investimenti pubblici e privati su larga scala per un totale di **10 miliardi di euro** entro il 2020¹⁴. L'iniziativa si prefigge, tra l'altro, di facilitare l'aggregazione di progetti di piccole dimensioni in pacchetti capaci di attirare investimenti, incoraggiare gli Stati membri a istituire sportelli unici per gli investimenti a basse emissioni di carbonio, incoraggiare le banche al dettaglio a offrire prodotti per la ristrutturazione di edifici dati in affitto e divulgare le migliori pratiche relative al trattamento fiscale delle ristrutturazioni.

Agli articoli 14 e 15, in materia di ispezione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, viene soppressa l'opzione che prevede misure alternative alle ispezioni periodiche (ad esempio ispezioni più frequenti, consulenze sulla sostituzione delle caldaie). Alternativamente alle ispezioni periodiche gli Stati possono introdurre dei **sistemi di automazione e controllo**, per gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh, in grado di

¹² La direttiva prevede che entro il 31 dicembre 2020 gli Stati membri garantiscono la creazione di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico in modo da garantire che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani/suburbani e in altre zone densamente popolate e, se del caso, nelle reti stabilite dagli Stati membri (articolo 4).

¹³ La banca dati è prevista dall'18, paragrafo 3 della direttiva 2010/31/UE.

¹⁴ Si veda al riguardo la Comunicazione "[Energia pulita per tutti gli europei](#)", COM(2016)860, [allegato I](#).

monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso di energia, confrontare l'efficienza energetica degli edifici, consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia connessi e altre apparecchiature connesse interne all'edificio. Analogamente, per gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati con una potenza superiore a 100Kw gli Stati membri potranno prevedere un **sistema di monitoraggio elettronico continuo**, che misura l'efficienza dei sistemi e **funzionalità di regolazione** efficaci ai fini della generazione, della distribuzione e del consumo ottimali dell'energia.

L'[articolo 19](#), sulla revisione, è modificato al fine di prevedere un riesame delle norme entro il 1° gennaio 2028.

L'[articolo 20](#), relativo all'informazione, viene ritoccato al fine di snellire le tipologie di dati che gli Stati membri devono fornire ai proprietari o locatari di edifici.

L'[articolo 23](#), riguardante l'esercizio di delega alla Commissione europea, viene modificato conferendo alla Commissione europea un potere di delega a tempo indeterminato.

Si segnala che ai sensi dell'articolo 290 del TFUE "un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere". Nell'Accordo interistituzionale "[Legiferare meglio](#)", firmato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea il 13 aprile 2016, è contenuta una Convenzione d'intesa tra le tre istituzioni che stabilisce le disposizioni pratiche, le precisazioni e le preferenze applicabili alle deleghe di potere legislativo conferite ai sensi dell'articolo 290.

L'**articolo 2** prevede la soppressione dell'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE.

L'**articolo 3** prevede che gli Stati membri recepiscano la direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

L'**articolo 4** stabilisce la tempistica per l'entrata in vigore della direttiva, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'**articolo 5** specifica che tutti gli Stati membri sono destinatari della direttiva.

L'[Allegato](#) modifica gli Allegati I e II della direttiva riguardanti rispettivamente il quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e i sistemi di controllo indipendente per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione.

In particolare l'Allegato I viene aggiornato al fine di migliorare la trasparenza e la coerenza della definizione di prestazione energetica e per assicurare livelli minimi di salute e di comfort definiti dagli Stati membri.

L'Allegato II viene integrato con disposizioni relative all'inserimento delle informazioni nelle banche dati nazionali ai fini del monitoraggio e della verifica.

3) PROSPETTIVE NEGOZIALI

La proposta di direttiva sarà esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE secondo la procedura legislativa ordinaria. Al **Parlamento europeo** è stata assegnata alla Commissione industria, ricerca ed energia. Il **Consiglio Trasporti, telecomunicazioni e energia** lo scorso 5 novembre ha svolto una prima discussione informale sul pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" presentato dalla Commissione europea nel corso della riunione.

4) VALUTAZIONE D'IMPATTO E ITER PRESSO GLI ALTRI PARLAMENTI NAZIONALI DELL'UNIONE

I servizi della Commissione europea hanno curato una [valutazione d'impatto](#), disponibile in lingua inglese. Una [sintesi](#) è disponibile anche in lingua italiana. Essa riassume i seguenti aspetti esaminati dalla valutazione di impatto: necessità di agire e valore aggiunto dell'azione a livello europeo; soluzioni e opzioni strategiche; impatto della soluzione preferita in termini di vantaggi, di costi, di incidenza sulle aziende, sulle PMI e microaziende e sui bilanci delle amministrazioni nazionali.

Per quanto riguarda la necessità di agire, la valutazione di impatto mette in risalto che, nonostante da un riesame della direttiva essa sia risultata efficace, la trasformazione del parco immobiliare è ancora piuttosto lenta anche a causa di ostacoli che impediscono di attirare un maggior numero di investimenti nell'efficienza energetica degli edifici. Posto che si rende necessario un aggiornamento e una semplificazione della direttiva, la valutazione di impatto, a dimostrazione del valore aggiunto dell'azione dell'Ue, evidenzia che in uno scenario UE di riduzione di gas a effetto serra a costi interessanti, tutti gli Stati membri sono tenuti a migliorare l'efficienza energetica in modo analogo. Pertanto, senza uno strumento legislativo unionale non tutti gli Stati membri si muoverebbero in questo settore con conseguenti costi di abbattimento dei gas serra complessivamente più alti per l'intera Unione europea.

Tra le varie opzioni strategiche¹⁵ esaminate è stata prescelta l'opzione n. II (attuazione approfondita con modifiche mirate a potenziare le attuali disposizioni vigenti), corredata da misure di semplificazione poiché è risultata quella maggiormente allineata ai risultati della valutazione e al quadro normativo vigente e perché apporta considerevoli miglioramenti alla direttiva mantenendo un elevato grado di flessibilità per gli Stati membri.

Tale opzione presenta inoltre i seguenti vantaggi: promette di ridurre il consumo annuale di energia finale di 28 Mtep entro il 2030 con una riduzione di 38 Mt di emissioni di CO₂, strappando alla povertà energetica da 515.000 a 3,2 milioni di famiglie (su un totale di 23,3 milioni); contribuirà alla competitività dell'industria europea e creerà un mercato della ristrutturazione per le PMI di valore compreso tra 80 e 120 miliardi di euro entro il 2030. In termini di costi, l'opzione prescelta comporterà un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di 47,6 miliardi di euro entro il 2030. Tuttavia, per le misure in questione saranno necessari solo da 1 a 4 miliardi di euro. Per quanto riguarda l'incidenza sulle aziende, la valutazione di impatto sottolinea che l'opzione n. II) creerà nuove opportunità commerciali per le PMI, soprattutto per quanto riguarda la ristrutturazione degli edifici. In termini di impatto sui bilanci delle amministrazioni nazionali, tale opzione comporta una riduzione dell'onere netto totale pari a 98,1 milioni di euro l'anno, con una riduzione di circa 108,5 milioni di euro l'anno per il settore privato e un lieve aumento (di circa 10,4 milioni di euro) per il settore pubblico. Nel complesso, la posizione del bilancio pubblico migliora leggermente grazie al previsto aumento dell'attività economica.

La proposta è accompagnata inoltre da una serie di documenti di lavoro, per i quali si rinvia alla sezione "Related documents" del sito [IPEX](#).

Al momento della redazione della presente scheda il COM(2016) 765 era all'esame, oltre che del Senato italiano, di 9 Parlamenti/camere nazionali (Senato ceco, Parlamento finlandese, *Bundesrat* tedesco, Parlamento greco, Parlamento lituano, Senato polacco, Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, Parlamento svedese, Camera dei rappresentanti olandese).

Per maggiori dettagli, si rinvia al sito [IPEX](#).

¹⁵ Le opzioni valutate erano le seguenti: status quo; misure di semplificazione; opzione I) attuazione approfondita e ulteriore assistenza; opzione II) attuazione approfondita con modifiche mirate a potenziare le attuali disposizioni vigenti; opzione III) attuazione approfondita e revisione più radicale dell'attuale logica di intervento e livello di sussidiarietà. Le opzioni sono state collegate con le seguenti misure: 1) accelerare la decarbonizzazione degli edifici; 2) perfezionare l'attuazione dei requisiti minimi di prestazione energetica; 3) ammodernare mediante le tecnologie intelligenti e semplificare le disposizioni obsolete; 4) rafforzare il sostegno finanziario e l'informazione dell'utente con un approccio più integrato e solidi sistemi di certificazione della prestazione energetica.

10 gennaio 2017
A cura di Luana Iannetti e di Patrizia Borgna